



# Divieto di commercio delle merci che potrebbero essere usate per infliggere tortura e pena di morte

Martedì 4 ottobre il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato una relazione che aggiorna e rafforza il regolamento comunitario relativo al “commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.”

Il testo originario, approvato nel 2005, prevede la creazione di un sistema di controllo per contrastare il commercio di prodotti con esclusive finalità di tortura o esecuzioni capitali, imponendo restrizioni per il commercio di merci che, sebbene legittime, potrebbero essere usate per attività illegittime.

Pur essendo già considerato uno dei più avanzati al mondo in materia, il regolamento necessitava di una revisione: da più parti erano state sollevate critiche riguardo la presenza di diversi escamotage per aggirarlo che ne indebolivano sensibilmente credibilità ed efficacia.

La proposta iniziale di revisione, avanzata dalla Commissione europea, prevedeva la modifica della definizione di tortura e maltrattamento, la variazione del regime di esportazione per i medicinali che possono essere usati nelle esecuzioni capitali e l'introduzione di un sistema di autorizzazioni che discrimina tra Paesi terzi che hanno abrogato o meno la pena di morte. Inoltre, la proposta della Commissione proibiva l'intermediazione di prodotti vietati e quella di prodotti controllati qualora l'intermediario fosse a conoscenza dell'uso illegittimo.

Il testo al voto oggi è il frutto di tre round di negoziati tra Commissione, Consiglio e Parlamento e accoglie la quasi totalità degli emendamenti proposti dalla commissione parlamentare per il Commercio Internazionale (INTA), nati dall'esigenza di rendere ancor più ambiziosa la proposta iniziale, ritenuta non sufficientemente ampia.

Il Parlamento europeo, dunque, facendosi portavoce delle preoccupazioni espresse dalla società civile, ha chiesto e ottenuto:

- ⇒ **marketing e divieto di promozione:** sarà illegale vendere e comprare pubblicità on-line per le merci vietate che non abbiano altro uso pratico se non quello di esecuzione o di tortura (ad esempio sedie elettriche, sistemi di iniezione di droga automatici o viti a spillo). Il divieto si applica anche alle esposizioni e fiere all'interno dell'UE, dove alcune scappatoie legali hanno finora consentito, nonostante il divieto di esportazione, la pubblicizzazione e la visualizzazione di alcuni prodotti (ad esempio manganelli a spillo);
- ⇒ **no al transito in UE:** il transito di merci proibite attraverso il territorio dell'UE sarà vietato. I trasportatori saranno inoltre tenuti a interrompere il transito di merci controllate - i prodotti che

sono stati progettati per altri scopi, ma che potrebbero essere utilizzati per la tortura (ad esempio alcuni anestetici utilizzati nelle iniezioni letali) - se sono a conoscenza che la spedizione potrebbe finire nelle mani sbagliate. Inoltre, saranno vietati i servizi di intermediazione e di assistenza tecnica per le merci proibite;

- ⇒ **un'azione rapida sui nuovi prodotti:** i deputati hanno ampliato il campo di applicazione della procedura che consente alla Commissione europea di aggiungere rapidamente nuovi prodotti fra quelli vietati o sottoposti a controlli;
- ⇒ **la clausola di revisione:** la Commissione avrà l'obbligo di analizzare l'attuazione del regolamento entro l'agosto 2020 e valutare la necessità di includere nel monitoraggio anche le attività dei cittadini UE all'estero;
- ⇒ **un gruppo di coordinamento contro la tortura,** che include esperti del Parlamento, sarà istituito per monitorare l'applicazione delle norme.

In generale, l'obiettivo del testo è creare le basi giuridiche che permettano di agire tempestivamente quando necessario. Inoltre, esso rappresenta un chiaro esempio del ruolo fondamentale che l'Unione Europea può e deve giocare nella definizione di standard globali volti non solo allo sradicamento della tortura, ma, più in generale, alla promozione del rispetto dei diritti umani.

Se il Consiglio dei Ministri competenti approverà questa proposta, il nuovo regolamento entrerà ufficialmente in vigore e saranno poi i singoli Stati membri responsabili della sua implementazione.

**Alessia Mosca**  
*Commissione per il Commercio Internazionale - Parlamento Europeo*

Bruxelles, 4 ottobre 2016